

## Orari dei negozi

Come previsto dall'art. 31, c.1 e 2 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto Salva Italia), le attività commerciali individuate dal D.Lgs. 114/98, possono essere svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festività, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

Tale disposizione deriva da quanto disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 299 depositata in data 19.12.2012 che ha respinto il ricorso promosso dalla Regione Veneto contro la norma del Decreto Salva Italia e, conseguentemente, non trova più applicazione l'art. 3 della LR n. 30/2011 in materia di orari per le attività di commercio al dettaglio.

Resta in vigore l'obbligo, per tutti gli esercizi, di rendere noto al pubblico, Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 299 depositata in data 19.12.2012;

mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, l'orario di apertura e chiusura, la chiusura per ferie o i periodi di sospensione dell'attività per altre cause.

Per i centri commerciali l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutti gli esercizi che vi fanno parte, comprese le attività di servizio presenti.

Permangono comunque gli obblighi e le prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.